

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI TECNOLOGI A TEMPO DETERMINATO EX
ARTICOLO 24- BIS LEGGE 240/2010 PRESSO L'UNIVERSITÀ IUAV DI VENEZIA
(emanato con decreto rettorale 28 aprile 2016 n. 168)**

INDICE

Articolo 1 (*Oggetto e finalità*)
Articolo 2 (*Requisiti di ammissione*)
Articolo 3 (*Avviso di selezione*)
Articolo 4 (*Commissione giudicatrice*)
Articolo 5 (*Procedura selettiva*)
Articolo 6 (*Contratto e rapporto di lavoro*)
Articolo 7 (*Trattamento economico*)
Articolo 8 (*Norme finali*)

TORNA ALL'INDICE

Articolo 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di selezione, il regime giuridico, l'attività ed il trattamento economico dei tecnologi a tempo determinato di cui all'articolo 24 bis della legge 30 dicembre 2010 n. 240.
2. L'Università luav di Venezia, nell'ambito della programmazione del personale e sulla base delle esigenze di fabbisogno, può stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato al fine di svolgere attività di supporto tecnico e amministrativo alle attività di ricerca, anche nello svolgimento di progetti di ricerca finanziati dall'Unione Europea e da altri enti e organismi pubblici e privati.

Articolo 2
(*Requisiti di ammissione*)

1. Fermi restando i requisiti generali previsti per le assunzioni nelle pubbliche amministrazioni, sono ammessi a partecipare alle selezioni i candidati, italiani o stranieri, in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) titolo di studio non inferiore alla laurea o titolo equipollente. È cura del candidato, pena esclusione, dimostrare l'equivalenza del titolo mediante produzione del provvedimento che la riconosca.
 - b) particolare qualificazione professionale e/o culturale in relazione alla tipologia dell'attività da svolgere, rilevabile da precedente specifica esperienza lavorativa attinente la professionalità richiesta, prestata per almeno tre anni presso amministrazioni pubbliche, aziende private o quale libero professionista e/o titolo universitario post lauream (scuole di specializzazione universitarie, dottorato di ricerca, master universitari di II livello).
2. Per alcune figure professionali potrà essere richiesto il possesso dell'abilitazione professionale.
3. I requisiti specifici per l'ammissione, riferiti alla particolarità delle posizioni professionali di volta in volta richieste, e tutti gli altri requisiti sono individuati negli avvisi di selezione.
4. Sono in ogni caso esclusi dalla selezione coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità o coniugi, fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente alla struttura proponente, con il rettore, con il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione.

Articolo 3
(*Avviso di selezione*)

1. Il reclutamento avviene previo esperimento di selezioni pubbliche, per esami o per titoli ed esami, cui viene data obbligatoriamente pubblicità, sia in italiano che in inglese, sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione Europea.
2. Le procedure selettive sono indette con decreto del direttore generale, in coerenza con le deliberazioni assunte dagli organi di governo dell'Università luav, che dovranno indicare tutti gli elementi utili alla predisposizione dell'avviso di selezione ed indicare le risorse destinate a garantire la totale copertura economica e finanziaria della spesa comprensiva del trattamento accessorio e di ogni altro onere derivante dall'attivazione del contratto.
3. Gli avvisi di selezione devono contenere informazioni dettagliate relative alle specifiche funzioni da svolgere, ai diritti e doveri, al trattamento economico nonché ai requisiti di qualificazione richiesti, alle modalità, anche telematiche, ed al termine di presentazione delle domande di partecipazione, alla valutazione delle candidature e di svolgimento della procedura di selezione.
4. I termini per la presentazione delle domande di ammissione alle selezioni decorrono dal giorno successivo alla data di pubblicizzazione degli avvisi di selezione e non possono essere inferiori a 15 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione.

Articolo 4
(*Commissione giudicatrice*)

1. La commissione giudicatrice è nominata dal direttore generale nel rispetto del principio delle pari opportunità, ed è formata da tre esperti nelle materie attinenti la professionalità richiesta, la tipologia e l'area scientifico-disciplinare del progetto di ricerca e/o in organizzazione e/o in selezione del personale. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da personale tecnico - amministrativo.
2. Alle commissioni posso essere aggregati membri aggiunti per l'accertamento delle competenze linguistiche, informatiche e specialistiche.

TORNA ALL'INDICE

3. La commissione predeterminerà i criteri per la valutazione dei candidati ed è tenuta a completare i propri lavori nel termine massimo di 60 giorni dalla nomina, salvo proroga motivatamente richiesta e concessa dal direttore generale.

Articolo 5
(*Procedura selettiva*)

1. La commissione effettua la selezione secondo le modalità di volta in volta definite nell'avviso di selezione, in funzione della tipologia di attività connessa allo specifico profilo.
2. Le prove d'esame, finalizzate all'accertamento delle conoscenze, delle professionalità, delle attitudini e delle motivazioni dei candidati in relazione alla posizione da ricoprire, potranno consistere nello svolgimento di prove scritte, e/o teorico-pratiche, e/o pratiche, e/o colloqui, e/o prove attitudinali.
3. Verrà inoltre verificato il grado di conoscenza dei più diffusi software applicativi e della lingua inglese e/o di altra lingua straniera.
4. Nel caso di selezioni che prevedano una valutazione dei titoli, il punteggio complessivo attribuito ai titoli non può superare il 30% del punteggio complessivo. I titoli valutabili ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria sono indicati nell'avviso di selezione.
5. La graduatoria di merito è formata secondo l'ordine decrescente della valutazione complessiva riportata da ciascun candidato. In caso di parità di punteggio, la preferenza è data al candidato di età anagrafica minore.
6. La graduatoria ha validità di tre anni dalla data di pubblicazione e potrà essere utilizzata per ulteriori assunzioni ove l'amministrazione lo ritesse opportuno.

Articolo 6
(*Contratto e rapporto di lavoro*)

1. Il contratto individuale di lavoro avrà una durata minima di 18 mesi e sarà prorogabile per una sola volta e per un massimo di ulteriori tre anni. La durata complessiva dello stesso non può in ogni caso essere superiore a cinque anni.
2. Il rapporto di lavoro è regolato dal contratto individuale e dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro subordinato, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'Università luav di Venezia provvede inoltre alla copertura assicurativa relativa ai rischi infortuni e responsabilità civile.
3. Il contratto di lavoro dovrà prevedere anche gli obiettivi attesi, declinati in termini annuali. Gli obiettivi attesi dovranno avere caratteristiche di semplicità, azionabilità, rilevanza, misurabilità.
4. L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali medie nell'arco di un trimestre e la presenza in servizio è assicurata correlandola in modo flessibile alle esigenze della gestione del progetto di ricerca, agli incarichi affidati, all'orario di servizio della struttura in cui opera, tenuto conto dei criteri organizzativi dell'ateneo.
5. I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli del personale accademico o tecnico/amministrativo dell'università.

Articolo 7
(*Trattamento economico*)

1. Il trattamento economico complessivo annuo lordo, ricompreso tra un importo minimo e massimo corrispondenti rispettivamente al trattamento complessivo attribuito al personale di categoria D – posizione economica D3 ed EP – posizione economica EP3, nei ruoli del personale tecnico-amministrativo delle università, è stabilito nell'avviso di selezione in relazione alla qualificazione professionale e/o culturale.
2. L'onere complessivo del contratto, comprendente il trattamento economico complessivo spettante e ogni altro onere eventualmente previsto dall'avviso di selezione (buoni pasto, trasferte autorizzate, quote di iscrizione a corsi di formazione/convegni ecc.) è posto a carico dei fondi relativi ai progetti di ricerca. A tal fine potranno esser utilizzati anche margini derivanti da diversi progetti di ricerca purché essi siano confluiti in un unico fondo di ateneo e consentano di coprire l'intero onere contrattuale, inclusi tutti gli oneri a carico ente.

Articolo 8
(*Norme finali*)

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applica la disciplina prevista dal codice civile, dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari in materia di pubblico impiego.